



Südtiroler  
Gemeindenverband  
Genossenschaft  
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10  
39100 Bozen

Consorzio dei Comuni  
della Provincia di Bolzano  
Società Cooperativa  
Via Canonico Michael Gamper 10  
39100 Bolzano

An die  
Gemeindeverwaltungen und  
Bezirksgemeinschaften der  
Autonomen Provinz Bozen

Alle  
Amministrazioni comunali e  
Comunità Comprensoriali della  
Provincia Autonoma di Bolzano

**Prot.Nr./n.prot.: 988**

Sachbearbeiter: Dr. Katrin Nischler (mailto:katrin.nischler@gvcc.net)  
L'incaricato: Tel. 0471/304671 Fax 0471/304625

**Bozen-Bolzano, 11.03.2016**

## Mitteilung Nr. 36/2016 Comunicazione n. 36/2016

### Allergenkennzeichnung für nicht vorverpackte Lebensmittel

Mit dem Schreiben Prot. Nr. 73719 vom 09.02.2016 verweist die Landesrätin für Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit Dr. Martha Stocker auf die Lebensmittelinformationsverordnung – Verordnung (EG) Nr. 1169/2011. Darin wird im Detail auf die Allergenkennzeichnung für nicht vorverpackte Lebensmittel eingegangen und auf das diesbezügliche Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 06.02.2015 aufmerksam gemacht.

Das Rundschreiben bestätigt die Informationspflicht über Substanzen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen. Diese Pflicht gilt auch für Restaurants, Mensen, Schulen und Krankenhäuser.

Es wird daran erinnert, dass ab dem 01.09.2016 in den Kindergärten und Schulausspeisungen ein Dokument aufliegen muss, in welchem die vorhandenen Allergene in den einzelnen Speisen angegeben werden. Weiters muss das Personal in angemessener Weise unterwiesen werden.

Der Gemeindenverband wird sich darum bemühen, den Gemeinden eine entsprechende Anwendungshilfe zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Geschäftsführer  
Il Direttore

Dr. Benedikt Galler

Anlagen

- Schreiben Prot. Nr. 73719 vom 09.02.2016
- Rundschreiben des Gesundheitsministeriums

Categorie: Comunicazioni 2016 | Igiene e sanità

### Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti non preimballati

Con nota prot. n. 73719 del 09.02.2016 l'Assessora provinciale alla Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro dott.ssa Martha Stocker rimanda al regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti. La nota informa dettagliatamente in merito alle indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti non preimballati e rimanda a sua volta alla relativa circolare del Ministero della Salute del 06.02.2015.

La circolare conferma l'obbligo di fornire le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze. Questo obbligo vale anche per ristoranti, mense, scuole ed ospedali.

Viene ricordato che a partire dal 01.09.2016 nelle scuole d'infanzia e nelle mense scolastiche dovrà essere presente la documentazione che indichi la presenza di allergeni nelle singole preparazioni. Inoltre il personale dovrà essere adeguatamente informato.

Il Consorzio dei Comuni si impegnerà a mettere a disposizione dei Comuni un relativo sostegno per l'applicazione.

Distinti saluti

Der Präsident  
Il Presidente

Andreas Schatzer

Allegati

- Nota prot. n. 73719 del 09.02.2016
- Circolare del Ministero della Salute



Prot. 7371P

Bozen / Bolzano, 9/2/2016

Bearbeitet von / redatto da:  
Dott.ssa Karin Bianchini  
Tel.: 0471/418160  
karin.bianchini@provinz.bz.it

An den Südtiroler Wirtschaftsring

An den Hoteliers- und Gastwirteverband  
All'Associazione degli Albergatori

An den Handels- und Dienstleitungsverband  
Südtirol

All'Unione agricoltori e coltivatori diretti  
Sudtirolesi

An den Südtiroler Bauernbund

Confesercenti Provinciale Bolzano

An den Unternehmerverband Südtirol (UVS)

Assoimprenditori Alto Adige

Legacoopbund

Confcooperative

An die Handels-, Industrie-, Handwerks-  
und Landwirtschaftskammer Bozen  
Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura di Bolzano

An den Südtiroler Gemeindenverband  
Al Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige

An die Schulämter

An den Generaldirektor des  
Südtiroler Sanitätsbetriebes  
Al Direttore Generale  
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Zur Kenntnis: Al Servizio veterinario provinciale  
Per conoscenza: An den Landestierärztlichen Dienst



**Regolamento (CE) n. 1169/2011 –  
Indicazioni sulla presenza di allergeni  
negli alimenti non preimballati –  
Circolare del Ministero della Salute  
6.2.2015.**

Il Reg. CE n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori dal 13 dicembre 2014 deve essere applicato in tutti gli stati membri dell'Unione Europea (salvo le disposizioni riguardanti l'obbligo di fare una dichiarazione nutrizionale, che saranno applicabili dal 13 dicembre 2016).

"La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori..." (art. 3 Reg. CE 1169/2011).

Il Reg. CE n. 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare e stabilisce l'obbligo di fornire al consumatore finale determinate informazioni.

Il regolamento distingue indicazioni obbligatorie per

- prodotti preimballati e
- prodotti non preimballati.

L'art. 44 del Reg. CE n. 1169/2011 stabilisce anche per prodotti non preimballati (ad esempio somministrati nell'ambito della ristorazione) l'indicazione

An die Verantwortlichen der Dienste  
für Hygiene und öffentliche Gesundheit  
Ai Responsabili dei servizi di igiene  
e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria  
dell'Alto Adige

Al Comando Carabinieri per la sanità  
NAS

An das Amt für Handel und Dienstleistungen

Verbraucherzentrale Südtirol  
Centro Tutela Consumatori Utenti

**Lebensmittelinformationsverordnung  
(LMIV), Verordnung (EG) nr. 1169/2011,  
– Allergenkennzeichnung für nicht  
vorverpackte Lebensmittel –  
Rundschreiben des Gesundheits-  
ministeriums vom 6.2.2015.**

Die Verordnung (EG) Nr. 1169/2011, sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) regelt in der Europäischen Union die Kennzeichnung von Lebensmitteln und gilt ab dem 13. Dezember 2014 verbindlich in allen Mitgliedstaaten der EU. (Eine Ausnahme gilt für die Bestimmungen über die Nährwertdeklaration, die ab dem 13. Dezember 2016 verbindlich anzuwenden sind).

"Die Bereitstellung von Informationen über Lebensmittel dient einem umfassenden Schutz der Gesundheit und Interessen der Verbraucher..." (Art. 3 der Verordnung EG Nr. 1169/2011).

Die Verordnung (EG) Nr. 1169/2011 gilt für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebensmittelkette und verpflichtet diese, dem Endverbraucher bestimmte Informationen zukommen zu lassen.

Sie unterscheidet zwischen verpflichtenden Angaben für  
- vorverpackte Lebensmittel und für  
- nicht vorverpackte Lebensmittel.

Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1169/2011 begründet auch bei unverpackter Ware (wie beispielsweise im



obbligatoria di 14 sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze, indicate nell'allegato II.

Con circolare 6.2.2015, il Ministero della salute ha chiarito alcuni aspetti in merito alle modalità di applicazione del regolamento per ciò che attiene l'indicazione degli allergeni nei prodotti alimentari non preimballati.

In allegato si inoltra la circolare del Ministero della salute, che trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Bolzano.

La circolare conferma che l'obbligo di fornire le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze vale anche per ristoranti, mense, scuole e ospedali. Esiste la possibilità di scelta tra diverse forme di informazione.

Le informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, in modo da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

È comunque necessario che all'interno dell'impresa esista idonea documentazione scritta che indichi la presenza di allergeni in rapporto alle singole preparazioni.

Il personale appositamente individuato dall'impresa, deve essere messo a conoscenza della documentazione con contestuale approvazione per iscritto.

Suddetta documentazione deve essere facilmente reperibile sia per il consumatore finale, sia per gli organi di controllo.

A condizione che esista una relativa documentazione all'interno dell'impresa, è ammessa anche un'informazione verbale da parte del personale in servizio, adeguatamente individuato ed istruito.

Gastronomiebereich) eine Informationspflicht über die Verwendung der in Anhang II angeführten 14 wichtigsten Stoffe oder Erzeugnissen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen.

Mit Rundschreiben vom 6.2.2015 hat das Gesundheitsministerium einige Aspekte der obgenannten Informationspflicht bei nicht vorverpackten Lebensmitteln geklärt.

In der Anlage finden Sie das Rundschreiben des Gesundheitsministeriums, welches auch in Südtirol Anwendung findet.

Das Rundschreiben bestätigt, dass die Informationspflicht über Substanzen die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, auch für Restaurants, Mensen, Schulen und Krankenhäuser gilt.

Über die Informationsweise des Endverbrauchers besteht grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen Formen.

Die Information über Allergene kann in den Speisekarten, in eigenen Registern, auf Schildern, oder in anderen gleichwertigen auch informationstechnischen Systemen enthalten sein, die für den Endverbraucher gut sichtbar und leicht zugänglich sind.

Im Betrieb muss aber immer ein schriftliches Dokument vorliegen, aus dem klar und eindeutig hervorgeht, in welchen Speisen welche Allergene enthalten sind.

Das vom Unternehmen ausgewählte Personal muss über den Inhalt der Dokumentation in Kenntnis gesetzt werden und dies schriftlich bestätigen.

Genanntes Dokument muss sowohl für den Endverbraucher als auch für die Kontrollorgane leicht zugänglich sein.

Liegt ein entsprechendes Dokument im Betrieb auf, so kann in der Folge die Information an den Kunden auch mündlich weitergegeben werden, vorausgesetzt, das hierfür zuständige Personal wurde dafür in angemessener Weise unterwiesen.



Le modalità sopra indicate corrispondono alle modalità di informazione adottate in diversi paesi dell'Unione Europea, quali Austria e Germania.

Premesso quanto sopra, può essere mantenuta l'attuale prassi delle imprese locali di esporre dei cartelli informativi generali.

In ogni caso a partire dall'1/09/2016 dovrà essere presente la documentazione che indichi la presenza di allergeni nelle singole preparazioni; inoltre il personale dovrà essere adeguatamente informato, come sopra specificato.

Die genannten Informationsmodalitäten entsprechen jenen, die in verschiedenen anderen EU-Ländern, wie beispielsweise in Österreich oder Deutschland angewandt werden.

In diesem Sinne kann die in Südtirols Betrieben etablierte Praxis der allgemeinen Informationsschilder beibehalten werden.

Jedenfalls muss ab 01.09.2016 im Betrieb ein Dokument aufliegen, in welchem die vorhandenen Allergene in den einzelnen Speisen angegeben werden; weiters muss das Personal, wie oben angegeben, in angemessener Weise unterwiesen werden.

Dr.<sup>in</sup> Martha Stocker  
Landesrätin / Assessora provinciale



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA  
NUTRIZIONE  
UFFICIO V – NUTRIZIONE

Agli Assessorati alla sanità  
Regioni e Province autonome  
LORO SEDI

E, p.c.

Ministero dello sviluppo economico  
c.a. dott. Stefano Firpo  
via Molise, 2  
00187 Roma

All'ufficio di Gabinetto  
SEDE

Oggetto: indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011).

Con riferimento alle informazioni da fornire al consumatore finale in merito alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all'oggetto, per parte di competenza, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento 1169/2011, per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

A tal fine si ritiene opportuno premettere che in materia di informazioni sugli alimenti e di responsabilità degli operatori del settore alimentare, è necessario in ogni caso il rispetto di quanto sancito dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1169/2011, paragrafo 2 *“L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”*; paragrafo 6 *“Gli operatori del settore*

*alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale" e paragrafo 8 "gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività, assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2".*

Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo "applicazioni per smartphone", codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.

L'obbligo di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:

1. L'operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: *"le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio"*;
2. l'operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo : *"per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio"*.

È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell'operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L'operatore, nel predisporre l'informativa scritta necessaria per adempiere all'obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

Quanto sopra premesso, si comunica che la presente nota verrà pubblicata nel portale del Ministero della salute. A tale riguardo, si pregano le Amministrazioni in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione a tutti gli operatori del settore interessati.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Ruocco)